



Deliberazione N. 29/2021

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 20 LUGLIO 2021

OGGETTO: Esercizio funzioni di Direttore di Servizio ex art. 30, comma 6 della L.R. n. 31/1998. Trattamento economico accessorio. Adesione Proposta Transattiva. Dipendente XXXXXXXXXXX.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO	il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto: "Attuazione della legge 4
	marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
	efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. ii.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. ii;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ed in particolare l'art.19, comma 15;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 avente ad oggetto: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm. ii.;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 avente ad oggetto: "Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale";

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 avente ad oggetto: "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e ss. mm. ii;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione" e, nello specifico, gli artt. 10, 11 e 12 che hanno integrato e/o modificato gli artt. 28, 30 e 36 della L.R. n. 31/1998;





Deliberazione N. 29/2021

VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 11 del 05 febbraio 2020, di conferimento all'Ing. Raffaele Sundas, la funzione di Direttore Generale dell'Ente con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 119 del 4 novembre 2020 con il quale l'Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione e, comunque, fino al 31 dicembre 2020;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31 dicembre 2020 con il quale si dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell'Ing. Gian Michele Camoglio quale Commissario Straordinario dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari, per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 43 del 9 luglio 2021 con il quale si dispone, senza soluzione di continuità, la proroga dell'Ing. Gian Michele Camoglio quale Commissario Straordinario dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari, (E.R.S.U.) con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e, comunque, non oltre il 31 agosto 2021;

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 123 del 02 febbraio 2014, il Direttore Generale ha disposto il riconoscimento, ai sensi degli artt. 30, 36 (commi 1, 3 e 4) della L.R. 31/1998, al dipendente XXXXXXXXXXXXXXX, dello svolgimento delle mansioni superiori di Direttore di Servizio Diritto allo Studio e Attività Culturali per il periodo dal 29 settembre 2014 al 12 dicembre 2014, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ns. prot. 10357/2014) investendo altresì del procedimento la Direzione Generale presso l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna (ns. prot. 11320/2014) che rilevava l'illegittimità di qualunque riconoscimento di trattamento accessorio attribuito ai sensi dell'art. 36 della L.R. 31/1998 (ns. prot. 32772/2014) invitando l'Ente ad avvalersi, per la copertura delle posizioni dirigenziali, degli istituti normati dagli artt. 28 e 39 della L.R. n. 31/1998;
- tale avverso orientamento della Direzione Generale presso l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna è stato inviato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ns. prot. 5644/2015) che ha viceversa avvalorato la legittimità e correttezza del provvedimento assunto dall'Ente (ns. prot. 2717/2015);
- la Direzione Generale presso l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna nel riscontrare la ns. nota prot. 5644/2015 confermava l'interpretazione esplicitata nella pregressa comunicazione (ns. prot. 32722/2014) denegando l'applicazione al





Deliberazione N. 29/2021

caso di specie della norma dettata dall'art. 36 della L.R. n. 31/1998 anche alla luce del mutato contesto normativo operato dagli artt. 11 e 12 della L.R. 24/2014 che hanno innovato e riformato gli art. 28 e 30 della L.R. n.31/1998 (ns. prot. 6470/2015);

- seguiva il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ns. prot. 7379/2015) a chiarimento del regime giuridico introdotto dalla L.R. 24/2014 (artt.10, 11 e 12) e della sua ricaduta sulla disciplina prevista dall'art. 36 della L.R. 31/1998;
- -con Determinazione n. 54/2015, il Direttore Generale rettificava la Determinazione n. 123/2014 e, in applicazione dell'art. 30, comma 6 della L.R. 31/1998 come emendato dall'art. 12 della L.R. 24/2014, attribuiva al dipendente XXXXXXXXXXXXX, per il periodo dal 29 settembre 2014 al 12 dicembre 2014:
 - "il trattamento economico accessorio previsto per la corrispondente posizione dirigenziale a seguito dello svolgimento delle funzioni di Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Attività Culturali";
 - "la quota parte dell'indennità di risultato spettante alla posizione dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate, in considerazione dell'esercizio delle funzioni di Direttore di Servizio per oltre 30 giorni da parte del XXXXXXXXXXXXX;
- con successiva Determinazione n. 67/2015 avente ad oggetto "Retribuzione di risultato del personale dirigente anno 2014: Ripartizione Fondo", la Direzione Generale procedeva a vincolare le somme destinate alla erogazione della retribuzione di risultato anche per il dipendente XXXXXXXXXXXXXXX per l'importo complessivo di € 5.146,38 (somme peraltro mai liquidate);
- con riguardo invece al servizio svolto dal dipendente XXXXXXXXXX quale XXXXXXXXX si inseriscono i provvedimenti a seguire:
 - Determinazione n. 49/2015, con la quale il Direttore Generale disponeva il pagamento a favore del dipendente XXXXXXXXXX della retribuzione di rendimento spettante quale XXXXXXXXX per un importo di € 1.503,55;
 - 2) Determinazione n. 68/2015 con la quale il Direttore Generale disponeva, la liquidazione, salvo conguaglio, a favore del dipendente XXXXXXXXXXX, della ulteriore somma di € 388,85 quale differenza di retribuzione di rendimento spettante al dipendente per il periodo dal 29 settembre 2014 al 12 dicembre 2014;
- con nota del 29 aprile 2019 (ns. prot. 9165/2019), il dipendente XXXXXXXXXXX presentava istanza formale tesa al pagamento del trattamento economico accessorio per l'espletamento delle funzioni conferite con Determinazione del Direttore Generale n. 123/2014 evocando espressamente l'intervenuta interruzione della prescrizione a salvaguardia dei propri diritti e pretese;
- perveniva il 15 gennaio 2020, la diffida ad adempiere, per il tramite dell'Avvocato dott.ssa Sonia Ledda del foro di Cagliari (ns. prot. 360/2020), indirizzata anche alla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale dell'Amministrazione Regionale per l'appartenenza alla struttura del dipendente XXXXXXXXXXXX la quale declinava la propria competenza (ns. prot.





Deliberazione N. 29/2021

- alla diffida seguiva il 26 giugno 2020, sempre per il tramite dello Studio Legale Avv. Sonia Ledda, la proposizione dell'istanza di conciliazione da esperirsi, ex art.410 c.p.c., presso la competente Commissione territoriale cui, tuttavia, non è seguita l'adesione da parte di questa Amministrazione (ns. prot. 4570/2020);

ATTESO

che in data 29 dicembre 2020 (ns. prot. 17477/2020) il dipendente XXXXXXXXXXX ha presentato una istanza conciliativa al fine di addivenire ad una definizione bonaria della vertenza proponendo all'Ente di liquidare la quota parte della retribuzione di risultato spettante per il periodo dal 29 settembre 2014 al 12 dicembre 2014 trasmessa, con ns. nota prot. 197 del 12 gennaio 2021, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il supporto ed assistenza giuridico - legale;

VISTE

le integrazioni fornite da questa Amministrazione con nota ns. prot. 720/2021 in riscontro alla richiesta formula dall'Avvocatura di cui alla pec del 18 gennaio 2021 (ns. 298/2021);

VISTO

il parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ns. prot. 1076/2021) laddove nel rievocare "la consolidata giurisprudenza lavoristica per cui allo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte del XXXXXXXXXX consegue - sia o meno esso legittimo – il diritto alla percezione delle differenze retributive, comprese l'indennità di posizione, la retribuzione di risultato....omissis" reca testualmente: "nulla osta a che codesta Amministrazione concili la vertenza con il dipendente XXXXXXXXXXXomissis" al fine di evitare "un contenzioso giudiziale destinato ad una pressoché sicura soccombenza e a conseguente aggravio di spese";

VISTA

la proposta di conciliazione del dipendente XXXXXXXXXX avvalorata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato che auspica la definizione bonaria della diatriba mediante il riconoscimento, per tutto il periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali, della retribuzione di risultato spettante al personale dirigente quantificata nello specifico in € 5.146,38 con esclusione di ulteriori indennità e trattamenti accessori;

ATTESO

che a tenore del parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato questo Ente è tenuto ad addivenire con controparte ad una composizione conciliativa della lite onde prevenire azioni onerose presso le competenti sedi giurisdizionali che preludono esiti sfavorevoli e gravosi per l'Amministrazione;

REPUTATA

la soluzione extragiudiziale prospettata dalla controparte vantaggiosa e conveniente sotto il profilo economico, in quanto esclude la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati, nonché realizza una economia delle spese legali che l'Ente dovrebbe sopportare in corso di giudizio;

RITENUTO

pertanto, di dover condividere la proposta del Direttore Generale ex art. 24, comma 1, lett. d) della L.R. 31/1998, aderendo alla conciliazione stragiudiziale avanzata dal dipendente





Deliberazione N. 29/2021

XXXXXXXXXX che dichiara di rinunciare ad ogni presente e futura pretesa di natura risarcitoria discendente dal gravato procedimento;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n. 14

DELIBERA

- di disporre l'accoglimento della proposta conciliativa presentata dal dipendente XXXXXXXXXXX aderendo alla richiesta di pagamento della retribuzione di risultato per la somma già attribuita e accantonata con Determinazioni del Direttore Generale, rispettivamente, n. 54/2015 e 67/2015 pari ad € 5.146,38, che dovrà essere decurtata di € 388, 85 in relazione alla quota parte della retribuzione di rendimento già percepita da controparte quale XXXXXXXXXX per il medesimo periodo (29 settembre 2014 al 12 dicembre 2014);
- di dare atto che l'adesione alla proposta extragiudiziale preclude ogni eventuale potenziale azione a titolo risarcitorio presente e futura configurandosi quale transazione tombale nell'ambito della quale *"le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra"* e che tale dichiarazione dovrà essere resa, obbligatoriamente da controparte, quale condizione essenziale "sine qua non" per il perfezionamento dell'ipotesi transattiva;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti, connessi e correlati alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/1998 e ss. mm. ii. e ne curi la pubblicazione, previo oscuramento dei dati personali, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata agli organi di governo.

Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Ing. Michele Camoglio





Deliberazione N. 29/2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto: "Esercizio

funzioni di Direttore di Servizio ex art. 30, comma 6 della L.R. n. 31/1998. Trattamento

economico accessorio. Adesione Proposta Transattiva. Dipendente XXXXXXXXXXXX;

VISTI tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

II DIRETTORE GENERALE

f.to Ing. Raffaele Sundas